

REGOLAMENTO (CE) N. 985/2001 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2001
che modifica il regolamento BCE/1999/4 sul potere della Banca centrale europea di irrogare
sanzioni
(BCE/2001/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 110, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 34.3 e 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue:

È opportuno modificare il regolamento BCE/1999/4, del 23 settembre del 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽²⁾ per i seguenti motivi:

L'esperienza ha dimostrato che la procedura attuale per la raccolta delle informazioni pertinenti alla determinazione e applicazione delle sanzioni, in particolare lo scambio di documenti e materiale originale tra la BCE e le banche centrali nazionali, si è rivelata troppo complicata. Pertanto, è necessario semplificare tale procedura al fine di garantire un regime efficiente e solido di amministrazione delle sanzioni fondato su una procedura spedita, continuando a garantire, allo stesso tempo, lo stesso livello di certezza del diritto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento BCE/1999/4

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento BCE/1999/4 è modificato come segue:

«5. La banca centrale nazionale considerata o la BCE, se del caso, raccoglie tutte le informazioni pertinenti alla determinazione e applicazione delle sanzioni in un fascicolo che deve essere tenuto per almeno cinque anni a partire dalla data nella quale la decisione sull'imposizione della sanzione diventa finale. La banca centrale nazionale competente trasmette alla BCE copia di tutti i documenti e del materiale originale in suo possesso riguardante la procedura d'infrazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventiquattresimo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).